COMUNE DI BRUINO - Prot 0004853 del 03/05/2021 Tit IV Cl 3 Fasc

Originale

COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (Legge 160/2019).

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti diciannove nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato
ADAMO Orsola
APPIANO Andrea
BECCHIO Chiara
CARRIERI Claudia
CORINTO Patrizia
DE STEFANI Vitale
PERNA Alexandra
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
RUSSO Mattia
SEMERARO Vincenza
VERDUCI Anello Filippo

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: -

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi della Determinazione del Sindaco n. 3 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto "*Disposizioni per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19: abilitazione allo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida*" attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto delle linee guida di cui sopra.

Al momento della deliberazione i Consiglieri signori: RICCARDO Cesare, VERDUCI Anello Filippo, APPIANO Andrea, SEMERARO Vincenza, BECCHIO Chiara, RUSSO Mattia, ADAMO Orsola, PERNA Alexandra e DE STEFANI Vitale sono presenti di persona nella sala delle adunanze consiliari.

Assume la presidenza RICCARDO Cesare - Sindaco.

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO Comunale IMBIMBO dr.ssa Iris.

COMUNE DI BRUINO - Prot 0004853 del 03/05/2021 Tit IV Cl 3 Fasc

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'articolo 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

Considerato che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

Dato atto che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Richiamate le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d.lgs. 507/93 approvato, con delibera di C.C. n. 32 del 22.04.1994 e s.m.i.;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di CC n. 86 del 29.09.1994 e s.m.i.;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22.04.1994 e s.m.i. di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 22.02.1994 e s.m.i. di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
- **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**
- **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
- **CAPO V – CANONE MERCATALE**

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il

valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto pertanto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*".

Visti:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 dell'articolo 30 del dl 41/2021 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021";*
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ed in qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Con n. 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti, espressi per appello nominale,

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale,* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847, composto di n. 73 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituiti e di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
   - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d.lgs. 507/93 approvato, con delibera di C.C. n. 32 del 22.04.1994 e s.m.i.;
   - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di CC n. 86 del 29.09.1994 e s.m.i.;
   - Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22.04.1994 e s.m.i. di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
   - Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 22.02.1994 e s.m.i. di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

4. di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe in quanto competente in materia;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021;

6. di dare atto che è stato acquisito il regolare parere del Revisore, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

Successivamente,

Vista l'urgenza del provvedimento,

Con n. 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti, espressi per appello nominale,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000**.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il SEGRETARIO Comunale
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	IMBIMBO dr.ssa Iris